SEZIONE

N° 64

REG.GENERALE

N° 6070/10

UDIENZA DEL

04/02/2014 ore 09:00

SENTENZA

N° 5136/64/14

PRONUNCIATA IL:

- 4 FEB 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

- 1 OTT 2014

Il Segretario
IL SEGRETARIO
Massimiliano Dioci

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **REGIONALE**

DI **MILANO SEZ.STACCATA DI BRESCIA** SEZIONE **64**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	**BRIGONI**	**FLAVIO**	**Presidente**
☐	**DELL'ANNA**	**PIETRO**	**Relatore**
☐	**VICINI**	**GIANLUCA**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 6070/10
  depositato il 28/09/2010

- avverso la sentenza n. 44/2/10
  emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di CREMONA
  proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CREMONA

controparte:

difeso da:

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R1CG[illegible]2004 IVA+IRPEF+IRAP 2004

Svolgimento del processo

L'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Cremona notificava al signor l'avviso di accertamento n. R1 /2004, con cui rettificava il reddito d'impresa per l'anno d'imposta 2004 sulla base dello scostamento, pari a Euro 148.748,00, tra reddito dichiarato e reddito desumibile dall'applicazione dello studio di settore TD32U.

L'Ufficio motivava l'accertamento asserendo che il contribuente in sede di contraddittorio non aveva prodotto nulla a contestazione delle risultanze dello studio di settore applicato, a fronte di una perdurante incongruenza dei ricavi che si palesava anche per gli anni dal 2002 al 2007.

Avverso tale avviso proponeva tempestivo ricorso il contribuente, chiedendone l'annullamento. Deduceva l'illegittimità del metodo accertativo per carenza dei presupposti di legge, in quanto l'Ufficio si era limitato a riportare il calcolo derivante dal software senza individuare il legame tra la situazione teorica e quella specifica del contribuente. Eccepiva l'illegittimità dell'avviso per omessa motivazione in violazione dell'art. 7 della Legge n. 212/00, nonché per omessa motivazione in ordine alla rettifica di riferimento puntuale calcolata da Gerico poiché l'Ufficio, nell'effettuare la rettifica, non aveva motivato la scelta del ricavo puntuale rispetto ad altri valori contenuti nell'intervallo di confidenza. Concludeva, quindi, nell'affermare l'illegittimità dell'atto impositivo per carenza di presunzioni gravi, precise e concordanti a sostegno della pretesa erariale.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate con proprie controdeduzioni per chiedere la reiezione del ricorso. Affermava la legittimità dell'accertamento e precisava che lo scostamento

tra ricavi dichiarati e quelli risultanti dallo studio di settore aveva evidenziato inaffidabilità delle scritture contabili. Specificava, inoltre, che il contribuente non aveva fornito né in sede di contraddittorio né in sede di ricorso prove valide che potessero rendere inapplicabili i criteri utilizzati dall'Ufficio.

La Commissione Tributaria Provinciale di Cremona, con sentenza n. 44/2/10 accoglieva il ricorso e compensava le spese di lite.

Avverso tale deliberato interponeva appello l'Ufficio per chiedere la riforma della sentenza gravata, in quanto ritenuta insufficientemente motivata oltre che contraddittoria su un punto decisivo della controversia.

Imputava ai primi giudici di non aver tenuto in debita considerazione l'ambito applicativo della sentenza della Corte di Cassazione n. 20643/08, richiamata nella sentenza a sostegno del convincimento del Collegio, in quanto la questione descritta nella citata massima riguardava una ricostruzione induttiva non basata sull'applicazione degli studi di settore. Insisteva che l'incongruenza tra ricavi dichiarati e quelli puntuali risultanti dall'inserimento dei dati contabili ed extracontabili indicati dalla stessa parte nel programma informatico Gerico era tale da incorporare il requisito della gravità.

Richiamava le argomentazioni difensive dedotte in prima istanza e concludeva, in accoglimento dei motivi di appello, per la conferma della legittimità dell'avviso di accertamento. Spese rifuse.

Si costituiva in giudizio il [redacted] per resistere al gravame di cui chiedeva il rigetto, in quanto ritenuto infondato in fatto e nel merito. Contrastava nel dettaglio tutte le doglianze

dell'Ufficio appellante e, nello specifico, affermava che l'eccezione di violazione dell'art. 36 del D.lgs. n. 546/92 non poteva costituire motivo d'appello. Nel merito, riproponeva le argomentazioni difensive già dedotte in prime cure e richiamava a proprio favore numerose sentenze della Corte di legittimità.

All'esito dell'udienza di trattazione in pubblica udienza il Collegio si riservava la decisione.

Motivi della decisione

Esaminati gli atti in causa, la Commissione ritiene che la sentenza gravata resiste alle censure dell'appellante per i motivi di seguito esposti.

L'accertamento analitico induttivo compiuto dall'Ufficio si fonda sul mero scostamento dagli studi di settore, con conseguente presunzione di contabilità inattendibile.

Come ha correttamente osservato il Giudice di prime cure, affinché potesse ritenersi inattendibile la contabilità sarebbe stato necessario ricorrere a presunzioni gravi precise e concordanti.

Il Legislatore, infatti, oltre ad inquadrare gli accertamenti determinati dagli studi di settore tra quelli basati su presunzioni semplici, ha ulteriormente richiesto, per legittimare l'accertamento, che vi siano "gravi incongruenze" tra i ricavi/compensi dichiarati e quelli derivanti dagli stessi studi.

Sono tali incongruenze, quindi, a conferire allo scostamento risultante dall'applicazione degli studi di settore i requisiti di gravità, precisione e concordanza, propri delle presunzioni semplici.

Va, inoltre, osservato che secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente lo scostamento dagli studi di settore non costituisce che una presunzione semplice e, come tale, non può giustificare la rettifica del reddito d'impresa se non è supportato da ulteriori elementi indiziari (Cass., S.U., del 18 dicembre 2009, sentenze nn. 26635, 26636, 26637 e 26638 e, da ultimo, Sez. trib., del 6 luglio 2010, ordinanza n. 15905).

Nel caso di specie, non sono emersi agli atti elementi tali da far ritenere inapplicabili le scritture contabili dell'impresa individuale accertata, né l'Ufficio è stato in grado di evidenziare una "grave incongruenza".

A fronte di una contabilità formalmente regolare, la non congruità del contribuente non può assumere il carattere di gravità in considerazione della coerenza di due dei tre dati dichiarati in base agli indici economici: la durata delle scorte e il valore aggiunto per addetto.

In ragione di quanto enunciato, pertanto, la Commissione rigetta l'appello e conferma la sentenza gravata.

Le ragioni della decisione e la natura dell'accertamento inducono a ritenere giustificata la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione conferma l'impugnata sentenza. Spese compensate.

Il Presidente

Il Relatore